

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

(79<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (30) (D'iniziativa del senatore Granzotto Basso) e « Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2309) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2309, con assorbimento del disegno di legge n. 30):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 987, 989
BOCCASSI . . . . .	988, 989
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	988
COPPO . . . . .	988, 989
ROTTA, relatore . . . . .	988
VARALDO . . . . .	988

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccas-  
si, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco,  
Coppo, Di Prisco, Guarnieri, Macaggi, Pez-

zini, Rotta, Samaritani, Torelli, Valsecchi  
Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,  
del Regolamento, il senatore Trebbi è so-  
stituito dal senatore Tomasucci.

Interviene il Sottosegretario di Stato per  
il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

B O C C A S S I , Segretario, legge il  
processo verbale della seduta precedente,  
che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di leg-  
ge di iniziativa del senatore Granzotto  
Basso: « Modificazioni alla legge 20 feb-  
braio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbli-  
gatoria dei medici contro le malattie e le  
lesioni causate dall'azione dei raggi X e  
delle sostanze radioattive » (30) e del di-  
segno di legge: « Modifica degli articoli 5  
e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93,  
sull'assicurazione obbligatoria dei medici  
contro le malattie e le lesioni causate dal-  
l'azione dei raggi X e delle sostanze radio-  
attive » (2309) (Approvato dalla Camera  
dei deputati). Approvazione, con modifi-  
cazioni, del disegno di legge n. 2309 con  
assorbimento del disegno di legge n. 30.

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior-  
no reca il seguito della discussione del dise-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)79<sup>a</sup> SEDUTA (30 novembre 1967)

gno di legge di iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » e del disegno di legge « Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente eravamo rimasti d'accordo che il relatore, senatore Rotta, avrebbe predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge n. 2309, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. Do pertanto la parola al senatore Rotta per illustrare le sue proposte.

R O T T A , *relatore*. Nella seduta precedente la Commissione mi aveva incaricato di predisporre un emendamento per elevare a tre milioni la retribuzione annua convenzionale, il che io ho fatto. Per quanto riguarda invece la percentuale di maggiorazione del premio, percentuale che alcuni avrebbero voluto portare dal 50 al 20 per cento, mi è stato osservato che con un'aliquota così ridotta si allontanerebbe troppo nel tempo il recupero delle spese effettuate dall'INAIL. Perciò, per non creare ulteriori difficoltà, sarei d'accordo nel lasciare la percentuale del 50 per cento.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che elevando la retribuzione convenzionale a tre milioni, aumentano notevolmente i premi ed aumenta l'onere per gli enti ospedalieri.

R O T T A , *relatore*. La spesa annua — calcolata sulla base dei tre milioni — è di 106 mila per ogni apparecchio di diagnostica; invece per gli apparecchi di terapia sarebbe di circa 80.000 lire annue. Per gli enti ospedalieri si tratterebbe di 470 milioni circa.

B O C C A S S I . E calcolando sulla base di due milioni?

R O T T A , *relatore*. Per due milioni i premi sono rispettivamente di 76 mila e di 56 mila lire.

B O C C A S S I . Mi sembra, onorevoli colleghi, che non possiamo andare contro l'orientamento emerso nell'ultima seduta relativamente alla cifra di tre milioni. Noi avevamo chiesto sia al Governo che al relatore di farci sapere la spesa cui si andava incontro. Ora l'abbiamo saputa e mi pare che la differenza non sia tale da giustificare un passo indietro.

V A R A L D O . Io non avrei la preoccupazione di un aumento eccessivo, in quanto se è vero che per un apparecchio radiologico un ospedale paga 106 mila lire, un ospedale importante, che abbia dieci apparecchi, verrebbe a spendere un milione. Un ospedale importante non dovrebbe avere difficoltà a reperire quel milione in più o in meno, quando ci sono ospedali che hanno un bilancio di miliardi.

C O P P O . Miliardi di debiti!

V A R A L D O . Gli ospedali hanno i debiti perchè gli enti non pagano le rette e, quando le pagano, sono sempre in ritardo! In definitiva io sono per la cifra di tre milioni.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che fissando la retribuzione convenzionale a tre milioni, il disavanzo per le prestazioni già effettuate subirebbe un incremento di circa un miliardo e mezzo e che il recupero di una tale somma, sia pure in 23 o 30 anni, non sarebbe facile.

C O P P O . Nel secondo comma dell'articolo 2 è detto: « La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire un milione » e quindi: « essa è suscettibile di modifica ogni tre anni... in rela-

zione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1967 ». Ora, a mio parere, se si prende come criterio base la retribuzione degli enti, il Ministero del lavoro si premurerà di chiedere quali sono queste retribuzioni e l'assicuratore fisserà il premio in ragione di esse. Oppure fissiamo un cifra e supponiamo un aumento del compenso medico, per esempio, del cinque per cento, e su questo si facciamo i calcoli. A me questo criterio sembra inesatto e preferirei che la retribuzione annua da assumersi fosse quella effettivamente prevista per i radiologi.

**B O C C A S S I.** Allora è peggio per gli ospedali!

**C O P P O.** Ma quale che sia il premio, l'ente assicuratore lo calcola sulla realtà!

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui due disegni di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2309, di cui do lettura.

#### Art. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.

I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1° gennaio 1966; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1965.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi ».

Al secondo comma il relatore propone di sostituire la data del 1° gennaio 1966 con quella del 1° gennaio 1967.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Al terzo comma, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire la data del 31 dicembre 1965 con quella del 31 dicembre 1966.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, così come risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1 milione; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del-

la sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1967.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

Al secondo comma di questo articolo il relatore propone di sostituire la cifra di un milione, con quella di tre milioni.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Sempre al secondo comma di questo articolo, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « anno 1967 » con le altre « anno 1968 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, così come risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella allegata al disegno di legge:

### PREMIO ANNUO DAL 1° GENNAIO 1966

#### APPARECCHI RADIOLOGICI

##### A) Di diagnostica:

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private . . . . .	L.	30.000
2) installati presso studi privati di radiologia . . . . .	»	10.000
3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico . . . . .	»	5.000

##### B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private . . . . .	»	22.500
2) installati presso studi privati . . . . .	»	5.550

##### Sostanze radioattive in uso:

per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie . . . . .	»	50
quota fissa oltre i 1.000 millicurie . . . . .	»	450

Il relatore propone di sostituirla con la seguente:

PREMIO ANNUO DAL 1° GENNAIO 1967

APPARECCHI RADIOLOGICI.

A) *Di diagnostica:*

- |  |    |        |
|--|----|--------|
| 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private . . . . . | L. | 71.000 |
| 2) installati presso studi privati di radiologia . . . . .   | »  | 23.500 |
| 3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico . . . . .  | »  | 12.000 |

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private . . . . . | » | 53.000 |
| 2) installati presso studi privati . . . . .   | » | 13.000 |

*Sostanze radioattive in uso:*

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie . . . . . | » | 115   |
| quota fissa oltre i 1.000 millicurie . . . . .           | » | 1.060 |

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso che il disegno di legge n. 30 deve considerarsi assorbito nel disegno di legge n. 2309, che abbiamo testè approvato.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari